Parlamento europeo

2014-2019



Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2016/0400(COD)

29.9.2017

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

(COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))

Relatore per parere: Adina-Ioana Vălean

AD\1134874IT.docx PE610.774v01-00

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Allegato I – parte I – punto 1 – comma 2 – punto 1 Direttiva 2009/31/CE Articolo 29 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 bis, con cui modifica gli allegati.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 bis, con cui modifica gli allegati *per adeguarli al progresso tecnico e scientifico*.

Motivazione

Necessario per garantire la coerenza con la formulazione utilizzata nella proposta della Commissione COM(2016)0789, in particolare all'articolo 2, punto 2.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Allegato I – parte I – punto 1 – comma 2 – punto 2 Direttiva 2009/31/CE Articolo 29 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29 è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a

tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Allegato I – parte I – punto 1 – comma 2 – punto 3 Direttiva 2009/31/CE Articolo 30

Testo della Commissione

Emendamento

(3) L'articolo 30 è soppresso.

(3) L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Articolo 30

Procedura di comitato

- 1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio**.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.''

^{*} Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

^{**} Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e

i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Motivazione

Necessario per garantire la coerenza con la formulazione utilizzata nella proposta della Commissione COM(2016)0789, in particolare all'articolo 2, punto 4.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Allegato I – parte I – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Motivazione

Dato che la scelta della delega di potere dalla procedura di regolamentazione con controllo agli atti delegati/atti di esecuzione per quanto riguarda la decisione sulla condivisione dello sforzo è controversa e che gli obblighi derivanti dalla decisione saranno sostituiti da un altro regolamento per il periodo 2021-2030, sarebbe preferibile non includere la decisione 406/2009/CE in questa proposta omnibus.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Allegato I – parte VI – punto 53 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 1221/2009 e di istituire procedure di valutazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati del regolamento e integrarlo con procedure per la valutazione inter pares (peer evaluation) degli organismi competenti EMAS. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti

Emendamento

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 1221/2009 e di istituire procedure di valutazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati del regolamento e integrarlo con procedure per la valutazione inter pares (peer evaluation) degli organismi competenti EMAS nonché per fornire documenti di riferimento settoriali e documenti di orientamento relativi alla registrazione delle organizzazioni e alle procedure di

AD\1134874IT.docx 5/84 PE610.774v01-00

nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

armonizzazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Allegato I – parte VI – punto 53 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'armonizzazione di certe procedure e in relazione a documenti di riferimento settoriali, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1221/2009. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

soppresso

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

PE610.774v01-00 6/84 AD\1134874IT.docx

Allegato I – parte VI – punto 53 – comma 3 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1221/2009 Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione adotta documenti di orientamento relativi alle procedure di armonizzazione approvate dal Forum degli organismi competenti mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis al fine di integrare il presente regolamento elaborando documenti di orientamento relativi alle procedure di armonizzazione approvate dal Forum degli organismi competenti.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Allegato I – parte VI – punto 53 – comma 3 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1221/2009 Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis, *riguardo alle* procedure per lo svolgimento della valutazione inter pares degli organismi competenti EMAS, incluse le procedure adeguate di ricorso nei confronti delle decisioni adottate a seguito della valutazione inter pares.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis *al fine di integrare il presente regolamento stabilendo* procedure per lo svolgimento della valutazione inter pares degli organismi competenti EMAS, incluse le procedure adeguate di ricorso nei confronti delle decisioni adottate a seguito della valutazione inter pares.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Allegato I – parte VI – punto 53 – comma 3 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1221/2009
Articolo 30 – paragrafo 6 – comma 1

AD\1134874IT.docx 7/84 PE610.774v01-00

Testo della Commissione

La Commissione adotta documenti di orientamento relativi alle procedure di armonizzazione approvate dal Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis al fine di integrare il presente regolamento elaborando documenti di orientamento relativi alle procedure di armonizzazione approvate dal Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Allegato I – parte VI – punto 53 – comma 3 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1221/2009 Articolo 46 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione adotta i documenti di riferimento settoriali di cui al paragrafo 1 e le linee guida di cui al paragrafo 4 mediante atti di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis al fine di integrare il presente regolamento adottando i documenti di riferimento settoriali di cui al paragrafo 1 e le linee guida di cui al paragrafo 4.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Allegato I – parte VI – punto 53 – comma 3 – punto 6 Regolamento (CE) n. 1221/2009 Articolo 48 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 48 bis Articolo 48 bis

PE610.774v01-00 8/84 AD\1134874IT.docx

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 48, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

- 3. La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 48 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 6, e all'articolo 48 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
- La delega di potere di cui 3. all'articolo 16, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 6, e all'articolo 48 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 48 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'articolo 30, paragrafo 6, dell'articolo 46, paragrafo 6, e dell'articolo 48 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Allegato I – parte VII – punto 59 – comma 4

Testo della Commissione

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 2150/2002 per quanto riguarda la produzione dei risultati, il formato appropriato di trasmissione dei risultati *e i contenuti* delle relazioni di qualità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 2150/2002 per quanto riguarda la produzione dei risultati, il formato appropriato di trasmissione dei risultati *nonché la struttura e le modalità dettagliate* delle relazioni di qualità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo volto ad allineare la formulazione alla recente normativa nel settore delle statistiche.

PE610.774v01-00 10/84 AD\1134874IT.docx

^{*} CILL 102 1-110 5 0

^{*} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

^{*} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Allegato I – parte VII – punto 59 – comma 5 – punto 1 Regolamento (CE) n. 2150/2002 Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 ter *riguardo alla redazione di* una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III del presente regolamento e l'elenco dei rifiuti definito dalla decisione 2000/532/CE.*

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 ter *al fine di integrare il presente regolamento redigendo* una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III del presente regolamento e l'elenco dei rifiuti definito dalla decisione 2000/532/CE.*

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 14

Proposta di regolamento Allegato I – parte VII – punto 59 – comma 5 – punto 2 – lettera a Regolamento (CE) n. 2150/2002 Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 ter *riguardo alla definizione dei* requisiti di qualità e di precisione.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 ter *al fine di integrare il presente regolamento definendo* requisiti

AD\1134874IT.docx 11/84 PE610.774v01-00

^{*} Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

^{*} Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

di qualità e di precisione.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – punto 59 – comma 5 – punto 4

Regolamento (CE) n. 2150/2002 Articolo 5 bis – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 ter *riguardo all'adeguamento* agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati, nonché nel trattamento e nella trasmissione dei risultati, e *all'adeguamento delle* specifiche elencate negli allegati.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 ter *al fine di modificare il presente regolamento adeguandolo* agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati, nonché nel trattamento e nella trasmissione dei risultati, e *adeguando le* specifiche elencate negli allegati.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (modifica).

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – punto 59 – comma 5 – punto 4

Regolamento (CE) n. 2150/2002 Articolo 5 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 5, all'articolo 3, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 5 bis è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 5, all'articolo 3, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 5 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si

oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Allegato I – parte VII – punto 59 – comma 5 – punto 5 Regolamento (CE) n. 2150/2002 Articolo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

- c) *i contenuti* delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II.
- c) la struttura e le modalità dettagliate delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II.

Motivazione

L'emendamento è coerente con gli altri emendamenti relativi al fascicolo legislativo e con la più recente normativa nel settore delle statistiche. L'ambito di applicazione e la finalità adeguati del comma in esame sembrano essere quelli di definire la struttura e le modalità della relazione, come chiarito dall'emendamento proposto. In uno spirito di buona cooperazione con le altre istituzioni, l'emendamento mostra inoltre lo sforzo del Parlamento europeo per trovare un accordo sul fascicolo in questione accettando la procedura proposta.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Allegato I – parte IX – punto 91 – comma 1 – secondo trattino

Testo della Commissione

Emendamento

- per modificare gli allegati del regolamento *in certi casi*;

- per modificare gli allegati del regolamento;

Motivazione

L'emendamento precisa che gli allegati sono sempre modificati mediante atti delegati (in linea con la nuova formulazione dell'articolo 131).

Emendamento 19

Proposta di regolamento Allegato I – parte IX – punto 91 – comma 3 – punto 1

AD\1134874IT.docx 13/84 PE610.774v01-00

П

Regolamento (CE) n. 1907/2006 Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 131 bis, *con cui prevede* metodi di prova.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 131 bis *al fine di integrare il regolamento (CE) n. 1097/2006 prevedendo* metodi di prova.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Allegato I – parte IX – punto 91 – comma 3 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Articolo 41 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 131 bis, consultata l'Agenzia, per *variare* la percentuale dei fascicoli da selezionare e *modificare* i criteri di cui al paragrafo 5 o *inserirvi* criteri aggiuntivi.

Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 131 bis, consultata l'Agenzia, per *modificare il presente regolamento variando* la percentuale dei fascicoli da selezionare e *aggiornando* i criteri di cui al paragrafo 5 o *inserendovi* criteri aggiuntivi.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (modifica).

Emendamento 21

Proposta di regolamento Allegato I – parte IX – punto 91 – comma 3 – punto 4 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1907/2006 Articolo 73 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

(4 bis) All'articolo 73, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. La decisione finale è assunta "2. Alla Commissione è conferito il

PE610.774v01-00 14/84 AD\1134874IT.docx

secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4. La Commissione invia il progetto di modifica agli Stati membri almeno quarantacinque giorni prima della votazione.

potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 131 bis al fine di integrare il presente atto con la decisione finale sulla modifica dell'allegato XVII''.

Motivazione

Modifica del paragrafo 2 per allineare la misura agli atti delegati (non può esservi alcun riferimento all'articolo 133, paragrafo 4 (PRC), dal momento che verrà soppresso nell'atto).

Emendamento 22

Proposta di regolamento Allegato I – parte IX – punto 91 – comma 3 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1907/2006 Articolo 131 bis

Testo della Commissione

Articolo 131 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, all'articolo 41, paragrafo 7, all'articolo 58, paragrafi 1 e 8, all'articolo 68, paragrafi 1 e 2, all'articolo 131 e all'articolo 138, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, all'articolo 41, paragrafo 7, all'articolo 58, paragrafi 1 e 8, all'articolo 68, paragrafi 1 e 2, all'articolo 131 e all'articolo 138, paragrafo

Emendamento

Articolo 131 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, all'articolo 41, paragrafo 7, all'articolo 58, paragrafi 1 e 8, all'articolo 68, paragrafi 1 e 2, all'articolo 131 e all'articolo 138, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, all'articolo 41, paragrafo 7, all'articolo 58, paragrafi 1 e 8, all'articolo 68, paragrafi 1 e 2, *all'articolo 73, paragrafo 2*, all'articolo

AD\1134874IT.docx 15/84 PE610.774v01-00

- 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 41, paragrafo 7, dell'articolo 58, paragrafi 1 e 8, dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 131 e dell'articolo 138, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

- 131 e all'articolo 138, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- L'atto delegato adottato ai sensi 6. dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 41, paragrafo 7, dell'articolo 58, paragrafi 1 e 8, dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 73, paragrafo 2, dell'articolo 131 e dell'articolo 138, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

PE610.774v01-00 16/84 AD\1134874IT.docx

^{*} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

^{*} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Allegato I – parte IX – punto 99 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il presente regolamento autorizzando deroghe al divieto di sperimentazione animale, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

soppresso

Emendamento 24

Proposta di regolamento Allegato I – parte IX – punto 99 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare decisioni che autorizzino deroghe al divieto delle sperimentazioni animali, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

AD\1134874IT.docx 17/84 PE610.774v01-00

Allegato I – parte IX – punto 99 – comma 4 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1223/2009 Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 9

Testo della Commissione

Le misure di cui al sesto comma sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis al fine di integrare il presente regolamento autorizzando la deroga di cui al sesto comma.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Allegato I – parte IX – punto 99 – comma 4 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1223/2009 Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, *con cui stabilisce*, previa consultazione del CSSC o altre autorità pertinenti e considerate le disposizioni della direttiva 2005/29/CE, un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni che possono essere utilizzate riguardo ai prodotti cosmetici.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis *al fine di integrare il presente regolamento stabilendo*, previa consultazione del CSSC o altre autorità pertinenti e considerate le disposizioni della direttiva 2005/29/CE, un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni che possono essere utilizzate riguardo ai prodotti cosmetici.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 27

Proposta di regolamento Allegato I – parte IX – punto 99 – comma 4 – punto 9 Regolamento (CE) n. 1223/2009 Articolo 31 bis

PE610.774v01-00 18/84 AD\1134874IT.docx

Testo della Commissione

Articolo 31 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 8, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, all'articolo 16, paragrafi 8 e 9, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

- 3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 8, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, all'articolo 16, paragrafi 8 e 9, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli

Emendamento

Articolo 31 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 8, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, all'articolo 16, paragrafi 8 e 9, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
- La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 8, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, all'articolo 16, paragrafi 8 e 9, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli

esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.

- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 8, dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 16, paragrafi 8 e 9, dell'articolo 20, paragrafo 2, e dell'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.

- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 8, dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 16, paragrafi 8 e 9, dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'articolo 20, paragrafo 2, e dell'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 143 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2002/46/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato

Emendamento

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2002/46/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato

PE610.774v01-00 20/84 AD\1134874IT.docx

^{*} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

^{*} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

per modificare gli allegati I e II della direttiva allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e per integrare la direttiva per quanto riguarda i requisiti di purezza per le sostanze elencate nell'allegato II e i livelli quantitativi massimi e minimi di vitamine e minerali presenti negli integratori alimentari. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

per modificare gli allegati I e II della direttiva allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e per integrare la direttiva per quanto riguarda i requisiti di purezza per le sostanze elencate nell'allegato II e i livelli quantitativi minimi e massimi di vitamine e minerali presenti negli integratori alimentari. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 143 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per fissare livelli quantitativi massimi di vitamine e minerali, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2002/46/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 143 – comma 3 – punto 2 Direttiva 2002/46/CE Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis *per fissare* i livelli quantitativi *massimi e* minimi di vitamine e minerali di cui al paragrafo 3.

La Commissione fissa i livelli quantitativi massimi e minimi di vitamine e minerali di cui ai paragrafi 1 e 2 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Emendamento

- 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis *al fine di integrare la presente direttiva fissando:*
- (a) i livelli quantitativi minimi di vitamine e minerali di cui al paragrafo 3; nonché
- (b) i livelli quantitativi massimi di vitamine e minerali di cui ai paragrafi 1 e 2.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 143 – comma 3 – punto 3 Direttiva 2002/46/CE Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

(3) All'articolo 12, il paragrafo 3 è *soppresso*;

Emendamento

(3) All'articolo 12, il paragrafo 3 è *sostituito dal seguente:*

''Per rimediare alle difficoltà di cui al

PE610.774v01-00 22/84 AD\1134874IT.docx

paragrafo 1 e garantire la protezione della salute umana, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis al fine di integrare la presente direttiva.

In tal caso lo Stato membro che abbia adottato misure di salvaguardia può mantenerle in vigore fino all'adozione di tali atti delegati.''

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo. In assenza di una motivazione riguardo alla soppressione dell'articolo 12, paragrafo 3, si propone di mantenere il contenuto di tale disposizione precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo e di allinearlo agli atti delegati.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 143 – comma 3 – punto 4 Direttiva 2002/46/CE Articolo 12 bis

Testo della Commissione

Articolo 12 bis

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, *e* all'articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

Emendamento

Articolo 12 bis

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 12, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun

- 3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, *e* all'articolo 5, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 5, e dell'articolo 5, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

- 3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, all'articolo 5, paragrafo 4, *e all'articolo 12*, *paragrafo 3*, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 5, dell'articolo 5, paragrafo 4, *e dell'articolo 12*, *paragrafo 3*, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

PE610.774v01-00 24/84 AD\1134874IT.docx

periodo.

^{*} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

^{*} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 144 – comma 2

Testo della Commissione

soppresso

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire la procedura di notifica di gravi incidenti o reazioni indesiderate gravi e il formato della notifica, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 29, secondo comma, lettera i), della direttiva 2002/98/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 144 – comma 3 – punto 1 Direttiva 2002/98/CE Articolo 27 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29, primo e terzo comma, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

Emendamento

Emendamento

Il potere di adottare atti delegati di 2. cui all'articolo 29, primo e terzo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

AD\1134874IT.docx 25/84 PE610.774v01-00

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 144 – comma 3 – punto 3 – lettera a Direttiva 2002/98/CE Articolo 29 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis *riguardo all'adeguamento dei* requisiti tecnici fissati negli allegati da I a IV al progresso tecnico e scientifico.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis *al fine di adeguare i* requisiti tecnici fissati negli allegati da I a IV al progresso tecnico e scientifico.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (modifica).

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Allegato I – parte XII – punto 144 – comma 3 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2002/98/CE
Articolo 29 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(b) Al secondo comma, la lettera i) è soppresso soppressa;

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 144 – comma 3 – punto 3 – lettera d Direttiva 2002/98/CE Articolo 29 – comma 5

PE610.774v01-00 26/84 AD\1134874IT.docx

Emendamento

(d) È aggiunto il seguente quinto comma:

soppresso

"La Commissione stabilisce la procedura comunitaria di notifica di gravi incidenti o reazioni indesiderate gravi e il formato della notifica mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.";

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 146 – comma 2 – punto 2 Direttiva 2003/99/CE Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se i dati raccolti attraverso la sorveglianza sistematica conformemente all'articolo 4 non sono sufficienti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui fissa programmi coordinati di sorveglianza per una o più zoonosi e/o agenti zoonotici. Tali atti delegati sono adottati in particolare quando sono identificate esigenze specifiche e quando è necessario valutare i rischi connessi alle zoonosi o agli agenti zoonotici a livello degli Stati membri o a livello dell'Unione o per stabilire valori di riferimento ad essi correlati.

Emendamento

Se i dati raccolti attraverso la 1. sorveglianza sistematica conformemente all'articolo 4 non sono sufficienti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis al fine di integrare la presente direttiva fissando programmi coordinati di sorveglianza per una o più zoonosi e/o agenti zoonotici. Tali atti delegati sono adottati in particolare quando sono identificate esigenze specifiche e quando è necessario valutare i rischi connessi alle zoonosi o agli agenti zoonotici a livello degli Stati membri o a livello dell'Unione o per stabilire valori di riferimento ad essi correlati.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione della direttiva).

AD\1134874IT.docx 27/84 PE610.774v01-00

Emendamento 39

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 146 – comma 2 – punto 3 Direttiva 2003/99/CE Articolo 11

Testo della Commissione

(3) All'articolo 11, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis per modificare gli allegati II, III e IV, tenendo conto in particolare dei criteri seguenti:

- a) incidenza di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici nella popolazione umana e animale, nei mangimi, nei prodotti alimentari e nell'ambiente;
- b) disponibilità di nuovi strumenti di sorveglianza e notifica dei dati;
- c) esigenze in termini di valutazione delle tendenze a livello nazionale, europeo e mondiale.

Emendamento

(3) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Modifiche degli allegati e misure di attuazione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis per modificare gli allegati II, III e IV, tenendo conto in particolare dei criteri seguenti:

- a) incidenza di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici nella popolazione umana e animale, nei mangimi, nei prodotti alimentari e nell'ambiente;
- b) disponibilità di nuovi strumenti di sorveglianza e notifica dei dati;
- c) esigenze in termini di valutazione delle tendenze a livello nazionale, europeo e mondiale.

Altre misure di attuazione possono essere adottate secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 2.''

Motivazione

I criteri inseriti sono nuovi, ma rendono più precisa la delega di potere spiegando in quali casi può essere giustificata la modifica degli allegati (in questo modo non si conferisce una delega di potere incondizionata). Poiché la proposta della Commissione non modifica l'ultimo comma dell'articolo 11, risulta opportuno eliminare le "misure transitorie" ivi menzionate (le misure transitorie non sono più necessarie).

Emendamento 40

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 147 – comma 1

PE610.774v01-00 28/84 AD\1134874IT.docx

Testo della Commissione

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1829/2003, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato del regolamento allo scopo di adeguarlo al progresso tecnico e per integrare il regolamento fissando soglie inferiori appropriate per la presenza di OGM in alimenti o mangimi, sotto le quali non si applicano i requisiti di etichettatura a certe condizioni, e stabilendo disposizioni specifiche relative alle informazioni che i fornitori di alimenti per collettività devono comunicare al consumatore finale.

Emendamento

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1829/2003, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato del regolamento allo scopo di adeguarlo al progresso tecnico e per integrare il regolamento stabilendo quali alimenti e mangimi rientrano nell'ambito di applicazione delle diverse sezioni dello stesso, fissando soglie inferiori appropriate per la presenza di OGM in alimenti o mangimi, sotto le quali non si applicano i requisiti di etichettatura a certe condizioni, introducendo le misure necessarie affinché gli operatori diano assicurazioni alle autorità competenti e le misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura e stabilendo disposizioni specifiche relative alle informazioni che i fornitori di alimenti per collettività devono comunicare al consumatore finale.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 147 – comma 3

Testo della Commissione

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le misure necessarie affinché gli operatori diano assicurazioni alle autorità competenti, le misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura e le disposizioni necessarie per facilitare l'applicazione

Emendamento

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le disposizioni necessarie per facilitare l'applicazione uniforme di certe norme, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1829/2003. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate

uniforme di certe norme, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1829/2003. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 147 – comma 4 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1829/2003 Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione può decidere mediante atti di esecuzione se un tipo di alimento rientri nell'ambito di applicazione della presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis al fine di integrare il presente regolamento determinando se un tipo di alimento rientri nell'ambito di applicazione della presente sezione.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 147 – comma 4 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1829/2003 Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

PE610.774v01-00 30/84 AD\1134874IT.docx

conformemente all'articolo 34 bis, *con cui stabilisce* soglie inferiori appropriate, in particolare per quanto riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM, o tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici.

conformemente all'articolo 34 bis *al fine di integrare il presente regolamento* stabilendo soglie inferiori appropriate, in particolare per quanto riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM, o tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 44

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 147 – comma 4 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1829/2003 Articolo 14

Testo della Commissione

Articolo 14

Poteri delegati e competenze di esecuzione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis, *con cui adotta* disposizioni specifiche relative alle informazioni che i fornitori di alimenti per collettività devono comunicare al consumatore finale. Per tener conto della situazione specifica dei fornitori di alimenti per collettività tali disposizioni possono prevedere un adeguamento dei requisiti stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e).

Emendamento

Articolo 14

Poteri delegati e competenze di esecuzione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis *al fine di integrare il presente regolamento stabilendo:*

- a) misure necessarie affinché gli operatori dimostrino alle autorità competenti quanto indicato all'articolo 12, paragrafo 3;
- b) misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13; nonché
- c) disposizioni specifiche relative alle informazioni che i fornitori di alimenti per collettività devono comunicare al consumatore finale. Per tener conto della

- 2. La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione:
- a) misure necessarie affinché gli operatori dimostrino alle autorità competenti quanto indicato all'articolo 12, paragrafo 3;
- b) misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13;
- *c*) disposizioni dettagliate volte a facilitare l'applicazione uniforme dell'articolo 13.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

situazione specifica dei fornitori di alimenti per collettività tali disposizioni possono prevedere un adeguamento dei requisiti stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e).

2. La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione disposizioni dettagliate volte a facilitare l'applicazione uniforme dell'articolo 13. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 147 – comma 4 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1829/2003 Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione può decidere mediante atti di esecuzione se un tipo di mangime rientri nell'ambito di applicazione della presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35,

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis al fine di integrare il presente regolamento determinando se un tipo di mangime rientri nell'ambito di applicazione della

PE610.774v01-00 32/84 AD\1134874IT.docx

presente sezione.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 147 – comma 4 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1829/2003 Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis, *con cui stabilisce* soglie inferiori appropriate, in particolare per quanto riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM, o tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici.

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis *al fine di integrare il presente regolamento stabilendo* soglie inferiori appropriate, in particolare per quanto riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM, o tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 47

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 147 – comma 4 – punto 6 Regolamento (CE) n. 1829/2003 Articolo 26

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione:

a) misure necessarie affinché gli operatori dimostrino alle autorità

Articolo 26

Poteri delegati e competenze di esecuzione

- 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo:
- a) misure necessarie affinché gli operatori dimostrino alle autorità

AD\1134874IT.docx 33/84 PE610.774v01-00

competenti quanto indicato all'articolo 24, paragrafo 3;

- b) misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 25;
- c) disposizioni dettagliate volte a facilitare l'applicazione uniforme dell'articolo 25.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

- competenti quanto indicato all'articolo 24, paragrafo 3;
- b) misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 25.
- 2. La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione disposizioni dettagliate volte a facilitare l'applicazione uniforme dell'articolo 25. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 147 – comma 4 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1829/2003 Articolo 34 bis

Testo della Commissione

Articolo 34 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 1 *bis*, all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 32, sesto comma, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

Emendamento

Articolo 34 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui *all'articolo 3, paragrafo 2,* all'articolo 12, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 1, *all'articolo 15, paragrafo 2,* all'articolo 24, paragrafo 4, *all'articolo 26, paragrafo 1,* e all'articolo 32, sesto comma, è conferito alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus]. *La Commissione elabora una relazione*

PE610.774v01-00 34/84 AD\1134874IT.docx

- 3. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 1 *bis*, all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 32, sesto comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'articolo 14, paragrafo 1 *bis*, dell'articolo 24, paragrafo 4, e dell'articolo 32, sesto comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due

- sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
- La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 1, e all'articolo 32, sesto comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'articolo 24, paragrafo 4, dell'articolo 26, paragrafo 1, e dell'articolo 32, sesto comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la

mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 151 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 2160/2003, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I, II e III del regolamento e per integrare il regolamento per quanto riguarda gli obiettivi dell'Unione di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, metodi specifici di controllo, disposizioni specifiche sui criteri relativi alle importazioni da paesi terzi, le responsabilità e i compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione e talune responsabilità e taluni compiti dei laboratori nazionali di riferimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei

Emendamento

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 2160/2003, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I, II e III del regolamento e per integrare il regolamento per quanto riguarda gli obiettivi dell'Unione di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, metodi specifici di controllo, disposizioni specifiche sui criteri relativi alle importazioni da paesi terzi, le responsabilità e i compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione, l'approvazione dei metodi di prova e talune responsabilità e taluni compiti dei laboratori nazionali di riferimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle

PE610.774v01-00 36/84 AD\1134874IT.docx gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 151 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'approvazione dei metodi di prova, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 2160/2003. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

soppresso

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 151 – comma 3 – punto 1 – lettera a Regolamento (CE) n. 2160/2003 Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo agli obiettivi dell'Unione di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, colonna 1, nelle popolazioni animali elencate nell'allegato I, colonna 2, tenendo conto:

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo agli obiettivi dell'Unione di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, colonna 1, nelle popolazioni animali elencate nell'allegato I, colonna 2, *al fine di*

AD\1134874IT.docx 37/84 PE610.774v01-00

integrare il presente regolamento tenendo conto:

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – punto 151 – comma 3 – punto 3

Regolamento (CE) n. 2160/2003

Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Testo della Commissione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo:

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis *al fine di integrare il presente regolamento* riguardo:

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 53

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 151 – comma 3 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2160/2003 Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, *con cui stabilisce* norme relative alla definizione, da parte degli Stati membri, dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e al precedente paragrafo 2.

Emendamento

4. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis *al fine di integrare il presente regolamento stabilendo* norme relative alla definizione, da parte degli Stati membri, dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e al precedente paragrafo 2.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 54

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 151 – comma 3 – punto 5

Regolamento (CE) n. 2160/2003 Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

L'autorizzazione può essere ritirata secondo la stessa procedura *e*, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, *con cui fissa* modalità specifiche relative a tali criteri.

Emendamento

L'autorizzazione può essere ritirata secondo la stessa procedura. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis *al fine di integrare il presente regolamento fissando* modalità specifiche relative a tali criteri.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 55

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 151 – comma 3 – punto 6 – lettera a Regolamento (CE) n. 2160/2003 Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, *con cui stabilisce* le responsabilità e i compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività con quelle dei laboratori nazionali di riferimento.

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis *al fine di integrare il presente regolamento stabilendo* le responsabilità e i compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività con quelle dei laboratori nazionali di riferimento.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 56

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 151 – comma 3 – punto 6 – lettera b

AD\1134874IT.docx 39/84 PE610.774v01-00

Testo della Commissione

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, *con cui stabilisce* talune responsabilità e taluni compiti dei laboratori nazionali di riferimento, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività con quelle dei pertinenti laboratori negli Stati membri designati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis *al fine di integrare il presente regolamento stabilendo* talune responsabilità e taluni compiti dei laboratori nazionali di riferimento, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività con quelle dei pertinenti laboratori negli Stati membri designati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a).

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Allegato I – parte XII – punto 151 – comma 3 – punto 7
Regolamento (CE) n. 2160/2003
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

3. La Commissione può approvare mediante atti di esecuzione altri metodi di prova di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis al fine di integrare il presente regolamento approvando altri metodi di prova rispetto a quelli di cui al primo e secondo comma.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 151 – comma 3 – punto 8 Regolamento (CE) n. 2160/2003 Articolo 13

PE610.774v01-00 40/84 AD\1134874IT.docx

Testo della Commissione

Articolo 13

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, *con cui modifica* i pertinenti certificati sanitari.

Altre misure *transitorie o* di attuazione possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Emendamento

Articolo 13

Misure di attuazione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis *al fine di integrare il presente regolamento modificando* i pertinenti certificati sanitari.

Altre misure di attuazione possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento). Poiché la proposta della Commissione non modifica l'ultimo comma dell'articolo 13, risulta opportuno eliminare le "misure transitorie" ivi menzionate (le misure transitorie non sono più necessarie).

Emendamento 59

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 151 – comma 3 – punto 9 Regolamento (CE) n. 2160/2003 Articolo 13 bis

Testo della Commissione

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 6 e 7, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

Emendamento

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 6 e 7, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafi 2 e 4, all'articolo 12, paragrafo 3, terzo comma, e all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di

- La delega di potere di cui 3. all'articolo 3, paragrafi 1, 6 e 7, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1, 6 e 7, dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine

- cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
- La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 6 e 7, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafi 2 e 4, all'articolo 12, paragrafo 3, terzo comma, e all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1, 6 e 7, dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafi 2 e 4, *dell'articolo 12*, *paragrafo 3, terzo comma*, e dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non

è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 152 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2004/23/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare la direttiva con requisiti di rintracciabilità per tessuti e cellule, così come per prodotti e materiali che entrano in contatto con i tessuti e le cellule in questione e che ne influenzano la qualità, e per integrare la direttiva con certi requisiti tecnici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2004/23/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare la direttiva con requisiti di rintracciabilità per tessuti e cellule, così come per prodotti e materiali che entrano in contatto con i tessuti e le cellule in questione e che ne influenzano la qualità, per stabilire procedure volte a garantire la rintracciabilità e a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti dei tessuti e delle cellule *importati* e per integrare la direttiva con certi requisiti tecnici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

AD\1134874IT.docx 43/84 PE610.774v01-00

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 152 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le procedure volte a garantire la rintracciabilità e a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti di tessuti e cellule importati, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2004/23/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 152 – comma 3 – punto 1 Direttiva 2004/23/CE Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 bis *per stabilire* i requisiti di rintracciabilità per tessuti e cellule, così come per prodotti e materiali che entrano in contatto con i tessuti e le cellule in questione e che ne influenzano la qualità e la sicurezza.

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 bis *al fine di integrare la presente direttiva stabilendo* i requisiti di rintracciabilità per tessuti e cellule, così come per prodotti e materiali che entrano in contatto con i tessuti e le cellule in questione e che ne influenzano la qualità e la sicurezza, *nonché stabilendo le procedure volte a garantire la*

PE610.774v01-00 44/84 AD\1134874IT.docx

rintracciabilità a livello dell'Unione.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo agli atti delegati e a chiarire la delega di potere (ad integrazione della direttiva).

Emendamento 63

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 152 – comma 3 – punto 1 Direttiva 2004/23/CE Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione stabilisce le procedure volte a garantire la rintracciabilità a livello dell'Unione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.'';

soppresso

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo agli atti delegati e a chiarire la delega di potere (ad integrazione della direttiva).

Emendamento 64

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 152 – comma 3 – punto 2 Direttiva 2004/23/CE Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione stabilisce le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.'';

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo agli atti delegati.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 152 – comma 3 – punto 3 Direttiva 2004/23/CE Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 bis riguardo ai requisiti tecnici di cui alle lettere da a) ad i) del primo comma.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 bis al fine di integrare la presente direttiva riguardo ai requisiti tecnici di cui alle lettere da a) ad i) del primo comma.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 66

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 152 – comma 3 – punto 4 Direttiva 2004/23/CE Articolo 28 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 28 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 28, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

Articolo 28 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 5, *all'articolo* 9, paragrafo 4, e all'articolo 28, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della

PE610.774v01-00 46/84 AD\1134874IT.docx

- 3. La delega di potere di cui di cui agli all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 28, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, e dell'articolo 28, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

- scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
- 3. La delega di potere di cui di cui agli all'articolo 8, paragrafo 5, *all'articolo 9*, *paragrafo 4*, e all'articolo 28, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, *dell'articolo 9*, *paragrafo 4*, e dell'articolo 28, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – punto 153 – comma 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 852/2004

Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, *con cui adotta* le misure igieniche specifiche di cui al paragrafo 3, in particolare per:

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis *al fine di integrare il presente regolamento stabilendo* le misure igieniche specifiche di cui al paragrafo 3, in particolare per:

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – punto 153 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 852/2004

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

- (c) da un atto delegato che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 13 bis.";
- (c) da un atto delegato che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 13 bis *e che integra il presente regolamento*.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – punto 153 – comma 2 – punto 4

PE610.774v01-00 48/84 AD\1134874IT.docx

Testo della Commissione

- 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, *con cui concede* deroghe agli allegati I e II, tenendo conto dei relativi fattori di rischio e purché tali deroghe non compromettano il conseguimento dei seguenti obiettivi del presente regolamento:
- (a) agevolare l'applicazione dell'articolo 5 per le piccole imprese;
- (b) gli stabilimenti in cui si producono, manipolano o trasformano materie prime destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari altamente raffinati che sono stati sottoposti a un trattamento che ne assicuri la sicurezza.'';

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis *al fine di integrare il presente regolamento concedendo* deroghe agli allegati I e II, *in particolare per agevolare l'attuazione dell'articolo 5 per le piccole imprese*, tenendo conto dei relativi fattori di rischio e purché tali deroghe non compromettano il conseguimento dei seguenti obiettivi del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento è più fedele alla formulazione originaria del paragrafo 2. Le deroghe non dovrebbero pregiudicare gli obiettivi del regolamento. La formulazione proposta dalla Commissione non è logica in quanto confonde le ragioni delle deroghe con gli obiettivi del regolamento (le lettere a) e b) non sono gli obiettivi del regolamento). Inoltre la lettera b) non figura nell'attuale formulazione dell'articolo 13.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 153 – comma 2 – punto 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 Articolo 13 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni

Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni

AD\1134874IT.docx 49/84 PE610.774v01-00

stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), *all'articolo 12* e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

- 3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), *all'articolo 12* e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), *dell'articolo 12* e dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni

- stabilite nel presente articolo.
- Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), e dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due

entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – punto 155 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 854/2004

Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, *con cui concede* deroghe agli allegati I, II, III, IV, V e VI, tenendo conto dei relativi fattori di rischio e purché tali deroghe non compromettano il conseguimento *dei seguenti* obiettivi del presente regolamento:

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis *al fine di integrare il presente regolamento concedendo* deroghe agli allegati I, II, III, IV, V e VI, tenendo conto dei relativi fattori di rischio e purché tali deroghe non compromettano il conseguimento *degli* obiettivi del presente regolamento, *con l'obiettivo di*:

Motivazione

L'emendamento all'articolo 17, paragrafo 2, chiarisce la delega di potere (a integrazione del regolamento).

Emendamento 72

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 155 – comma 2 – punto 3 – lettera a Regolamento (CE) n. 854/2004 Articolo 18 – parte introduttiva

AD\1134874IT.docx 51/84 PE610.774v01-00

^{*} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

^{*} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

Testo della Commissione

"Fatta salva l'applicazione generale dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 1, la Commissione può fissare le seguenti misure mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2:";

Emendamento

Fatta salva l'applicazione generale dell'articolo 17, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis al fine di integrare il presente regolamento per fissare le seguenti misure:

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 16 non è più necessario alla luce della sua soppressione nella proposta della Commissione.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 155 – comma 2 – punto 4 Regolamento (CE) n. 854/2004 Articolo 18 bis

Testo della Commissione

Articolo 18 bis

Esercizio della delega

- Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

Emendamento

Articolo 18 bis

Esercizio della delega

- Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 18 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
- 3. La delega di potere di cui

3. La delega di potere di cui

PE610.774v01-00 52/84 AD\1134874IT.docx all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, *e* all'articolo 18 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 18 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 158 – comma 1 – trattino 5 bis (nuovo)

AD\1134874IT.docx 53/84 PE610.774v01-00

^{*} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

^{*} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

Testo della Commissione

Emendamento

- l'adozione di un elenco dell'Unione delle indicazioni nutrizionali consentite, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, delle loro condizioni d'uso specifiche, di qualsiasi modifica o inserimento nell'elenco, e per quanto riguarda le decisioni definitive sulle domande di autorizzazione delle indicazioni.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

soppresso

Emendamento 75

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 158 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione di un elenco UE delle indicazioni nutrizionali consentite diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, delle loro condizioni d'uso specifiche, di qualsiasi modifica o inserimento nell'elenco, e per quanto riguarda le decisioni definitive sulle domande di autorizzazione delle indicazioni, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1924/2006. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla

PE610.774v01-00 54/84 AD\1134874IT.docx

procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – punto 158 – comma 4 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1924/2006 Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

"Nel caso di alimenti non preconfezionati (compresi i prodotti freschi, quali frutta, verdura o pane) destinati alla vendita al consumatore finale o a servizi di ristorazione di collettività e nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta dell'acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, l'articolo 7 e l'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo alle informazioni di etichettatura per i suddetti alimenti non preconfezionati. Possono continuare ad applicarsi le disposizioni nazionali finché non siano adottati tali atti delegati.";

Emendamento

"Nel caso di alimenti non preconfezionati (compresi i prodotti freschi, quali frutta, verdura o pane) destinati alla vendita al consumatore finale o a servizi di ristorazione di collettività e nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta dell'acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, l'articolo 7 e l'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, al fine di integrare il presente regolamento, riguardo alle informazioni di etichettatura per i suddetti alimenti non preconfezionati. Possono continuare ad applicarsi le disposizioni nazionali finché non siano adottati tali atti delegati.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 77

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 158 – comma 4 – punto 1 – lettera b Regolamento (CE) n. 1924/2006 Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Per i descrittori generici (denominazioni) tradizionalmente utilizzati per indicare la peculiarità di una categoria di alimenti o bevande che potrebbero avere un effetto sulla salute umana, gli operatori

Emendamento

4. Per i descrittori generici (denominazioni) tradizionalmente utilizzati per indicare la peculiarità di una categoria di alimenti o bevande che potrebbero avere un effetto sulla salute umana, gli operatori

AD\1134874IT.docx 55/84 PE610.774v01-00

del settore alimentare interessati possono chiedere una deroga al paragrafo 3 La richiesta è inoltrata all'autorità nazionale competente di uno Stato membro, la quale la trasmette senza indugio alla Commissione. La Commissione adotta e pubblica le condizioni in base alle quali gli operatori del settore alimentare dovranno effettuare tali richieste, onde garantirne un trattamento celere ed entro tempi ragionevoli. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo alle deroghe al paragrafo 3.

del settore alimentare interessati possono chiedere una deroga al paragrafo 3 La richiesta è inoltrata all'autorità nazionale competente di uno Stato membro, la quale la trasmette senza indugio alla Commissione. La Commissione adotta e pubblica le condizioni in base alle quali gli operatori del settore alimentare dovranno effettuare tali richieste, onde garantirne un trattamento celere ed entro tempi ragionevoli. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, *al fine di integrare il presente regolamento*, riguardo alle deroghe al paragrafo 3.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 78

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 158 – comma 4 – punto 2 – lettera b Regolamento (CE) n. 1924/2006 Articolo 3 – comma 2 bis

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, con cui prevede deroghe al secondo *comma*, lettera d), del presente articolo, nel caso di sostanze nutritive che una dieta varia ed equilibrata non può fornire in quantità sufficienti; tali atti delegati includono le condizioni di applicazione delle deroghe, in considerazione della situazione particolare esistente negli Stati membri.";

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, al fine di integrare il presente regolamento, con cui prevede deroghe al secondo paragrafo, lettera d), del presente articolo, nel caso di sostanze nutritive che una dieta varia ed equilibrata non può fornire in quantità sufficienti; tali atti delegati includono le condizioni di applicazione delle deroghe, in considerazione della situazione particolare esistente negli Stati membri.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 79

Proposta di regolamento

PE610.774v01-00 56/84 AD\1134874IT.docx

Allegato I – parte XII – punto 158 – comma 4 – punto 3 – lettera a – punto i

Regolamento (CE) n. 1924/2006 Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis entro il 19 gennaio 2009, con cui stabilisce i profili nutrizionali specifici, comprese le esenzioni, cui devono attenersi gli alimenti o talune categorie di alimenti per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute, e le condizioni concernenti l'uso di indicazioni nutrizionali o sulla salute per alimenti o categorie di alimenti in relazione ai profili nutrizionali.";

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis entro il 19 gennaio 2009, al fine di integrare il presente regolamento, con cui stabilisce i profili nutrizionali specifici, comprese le esenzioni, cui devono attenersi gli alimenti o talune categorie di alimenti per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute, e le condizioni concernenti l'uso di indicazioni nutrizionali o sulla salute per alimenti o categorie di alimenti in relazione ai profili nutrizionali.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 80

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 158 – comma 4 – punto 3 – lettera a – punto ii Regolamento (CE) n. 1924/2006 Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 6

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo all'aggiornamento dei profili nutrizionali e delle loro condizioni di uso per tener conto degli sviluppi scientifici in materia. A tal fine sono consultate le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori.";

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, al fine di integrare il presente regolamento, riguardo all'aggiornamento dei profili nutrizionali e delle loro condizioni di uso per tener conto degli sviluppi scientifici in materia. A tal fine sono consultate le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

AD\1134874IT.docx 57/84 PE610.774v01-00

Emendamento 81

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 158 – comma 4 – punto 3 – lettera b Regolamento (CE) n. 1924/2006 Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo alle misure che determinano gli alimenti o le categorie di alimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 3, per i quali le indicazioni nutrizionali o sulla salute devono essere limitate o vietate alla luce di prove scientifiche.";

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, *al fine di integrare il presente regolamento*, riguardo alle misure che determinano gli alimenti o le categorie di alimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 3, per i quali le indicazioni nutrizionali o sulla salute devono essere limitate o vietate alla luce di prove scientifiche.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 82

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 158 – comma 4 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1924/2006 Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Previa consultazione dell'Autorità, entro il 31 gennaio 2010 la Commissione adotta un elenco UE delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Emendamento

3. Previa consultazione dell'Autorità, entro il 31 gennaio 2010 la Commissione adotta, *mediante atti delegati*, un elenco UE delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo agli atti delegati (formulazione suggerita dal Servizio giuridico).

PE610.774v01-00 58/84 AD\1134874IT.docx

Emendamento 83

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 158 – comma 4 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1924/2006 Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Previa consultazione dell'Autorità la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adotta qualsiasi modifica apportata all'elenco di cui al paragrafo 3, basata su prove scientifiche generalmente accettate, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Emendamento

4. Previa consultazione dell'Autorità la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adotta, *mediante atti delegati*, qualsiasi modifica apportata all'elenco di cui al paragrafo 3, basata su prove scientifiche generalmente accettate.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo agli atti delegati (formulazione suggerita dal Servizio giuridico).

Emendamento 84

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 158 – comma 4 – punto 6 – lettera a Regolamento (CE) n. 1924/2006 Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

"La Commissione adotta la decisione definitiva sulla domanda mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.";

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare la decisione definitiva sulla domanda, al fine di integrare il presente regolamento, mediante atti delegati conformemente all'articolo 24 bis.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo agli atti delegati.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

AD\1134874IT.docx 59/84 PE610.774v01-00

Allegato I – parte XII – punto 158 – comma 4 – punto 6 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1924/2006 Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) prima della scadenza del periodo di cinque anni, se l'indicazione soddisfa ancora le condizioni stabilite dal presente regolamento, la Commissione adotta misure per l'autorizzazione dell'indicazione senza restrizioni per l'uso mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Emendamento

(b) prima della scadenza del periodo di cinque anni, se l'indicazione soddisfa ancora le condizioni stabilite dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare misure per l'autorizzazione dell'indicazione senza restrizioni per l'uso, al fine di integrare il presente regolamento, mediante atti delegati conformemente all'articolo 24 bis.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo agli atti delegati.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 158 – comma 4 – punto 7 – lettera a Regolamento (CE) n. 1924/2006 Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

"Qualora l'Autorità esprima un parere sfavorevole circa l'inclusione dell'indicazione nell'elenco di cui al paragrafo 4, la Commissione adotta una decisione in merito alla domanda mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.";

Emendamento

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, al fine di integrare il presente regolamento, in relazione alla sua decisione in merito alla domanda, qualora l'Autorità esprima un parere sfavorevole circa l'inclusione dell'indicazione nell'elenco di cui al paragrafo 4.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 158 – comma 4 – punto 7 – lettera b

PE610.774v01-00 60/84 AD\1134874IT.docx

Regolamento (CE) n. 1924/2006 Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) prima della scadenza del periodo di cinque anni, se l'indicazione soddisfa ancora le condizioni stabilite nel presente regolamento, la Commissione adotta misure per l'autorizzazione dell'indicazione senza restrizioni dell'uso mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Emendamento

(b) prima della scadenza del periodo di cinque anni, se l'indicazione soddisfa ancora le condizioni stabilite nel presente regolamento, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, al fine di integrare il presente regolamento, per l'autorizzazione dell'indicazione senza restrizioni dell'uso.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 158 – comma 4 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1924/2006 Articolo 24 bis

Testo della Commissione

"Articolo 24 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 4, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

Emendamento

"Articolo 24 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 4, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 17, paragrafi 3 e 4, all'articolo 18, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 6, lettera a), è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del

- 3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 4, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 5, e dell'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del

- periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
- La delega di potere di cui 3. all'articolo 1, paragrafi 2 e 4, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 17, paragrafi 3 e 4, all'articolo 18, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 6, lettera a), può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 5, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 18, paragrafo 5, e dell'articolo 28, paragrafo 6, lettera a), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il

Parlamento europeo o del Consiglio.

Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – punto 158 – comma 4 – punto 10 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1924/2006

Articolo 28 – paragrafo 6 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Ssione Emendamento

- (ii) previa consultazione dell'Autorità, la Commissione adotta *mediante atti* di *esecuzione una decisione relativa alle* indicazioni sulla salute così autorizzate. *Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui* all'articolo 25, *paragrafo* 2.'';
- (ii) previa consultazione dell'Autorità, la Commissione adotta atti delegati, al fine di integrare il presente regolamento, stabilendo le indicazioni sulla salute così autorizzate, conformemente all'articolo 24 bis.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 159 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1925/2006, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e II del regolamento allo

Emendamento

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1925/2006, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e II del regolamento allo

AD\1134874IT.docx 63/84 PE610.774v01-00

П

^{*} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

^{*} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

scopo di adeguarli al progresso tecnico e scientifico, per modificare l'allegato III del regolamento allo scopo di autorizzare l'uso di vitamine, minerali e di certe altre sostanze vietate, soggette a restrizioni, o sottoposte alla sorveglianza dell'Unione e per integrare il regolamento determinando gli altri alimenti o categorie di alimenti cui non si possono aggiungere particolari vitamine e minerali, determinando i criteri di purezza per le formule vitaminiche e le sostanze minerali, e determinando le quantità minime in deroga alle quantità significative per la presenza di una vitamina o di un minerale nell'alimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

scopo di adeguarli al progresso tecnico e scientifico, per modificare l'allegato III del regolamento allo scopo di autorizzare l'uso di vitamine, minerali e di certe altre sostanze vietate, soggette a restrizioni, o sottoposte alla sorveglianza dell'Unione e per integrare il regolamento determinando gli altri alimenti o categorie di alimenti cui non si possono aggiungere particolari vitamine e minerali, determinando i criteri di purezza per le formule vitaminiche e le sostanze minerali, e determinando le quantità minime in deroga alle quantità significative per la presenza di una vitamina o di un minerale nell'alimento, nonché stabilendo le quantità massime di vitamine o minerali aggiunte agli alimenti e definire le condizioni che limitano o vietano l'aggiunta di una vitamina o un *minerale specifici*. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 159 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

È opportuno attribuire alla Commissione

soppresso

PE610.774v01-00 64/84 AD\1134874IT.docx

competenze di esecuzione per quanto riguarda le quantità di vitamine e di minerali aggiunte agli alimenti e per quanto riguarda le condizioni che limitano o vietano l'aggiunta di una vitamina o un minerale specifico, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1925/2006. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 159 – comma 3 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1925/2006 Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo misure alle che determinano gli altri alimenti o categorie di alimenti cui non si possono aggiungere particolari vitamine e minerali, alla luce di prove scientifiche e considerando il valore nutrizionale.";

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, al fine di integrare il presente regolamento, riguardo misure che determinano gli altri alimenti o categorie di alimenti cui non si possono aggiungere particolari vitamine e minerali, alla luce di prove scientifiche e considerando il valore nutrizionale.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 93

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 159 – comma 3 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1925/2006 Articolo 5 – paragrafo 1

AD\1134874IT.docx 65/84 PE610.774v01-00

Testo della Commissione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo alle misure che determinano i criteri di purezza per le formule vitaminiche e le sostanze minerali elencate nell'allegato II, tranne quando si applicano a norma del paragrafo 2 del presente articolo.";

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, *al fine di integrare il presente regolamento*, riguardo alle misure che determinano i criteri di purezza per le formule vitaminiche e le sostanze minerali elencate nell'allegato II, tranne quando si applicano a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 94

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 159 – comma 3 – punto 4 – lettera a Regolamento (CE) n. 1925/2006 Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando una vitamina o un minerale sono aggiunti agli alimenti, la quantità totale della vitamina o del minerale presente, per qualunque scopo, nell'alimento venduto non supera le quantità massime. La Commissione stabilisce tali quantità mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. La Commissione può presentare a tal fine un progetto di misure concernenti le quantità massime entro il 19 gennaio 2009. Per i prodotti concentrati e disidratati, le quantità massime fissate sono quelle presenti negli alimenti preparati per il consumo in base alle istruzioni fornite dal produttore.

Emendamento

1. Quando una vitamina o un minerale sono aggiunti agli alimenti, la quantità totale della vitamina o del minerale presente, per qualunque scopo, nell'alimento venduto non supera le quantità massime. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, al fine di integrare il presente regolamento, in relazione a tali quantità massime. La Commissione può presentare a tal fine un progetto di misure concernenti le quantità massime entro il 19 gennaio 2009. Per i prodotti concentrati e disidratati, le quantità massime fissate sono quelle presenti negli alimenti preparati per il consumo in base alle istruzioni fornite dal produttore.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare una misura precedentemente soggetta alla procedura di

PE610.774v01-00 66/84 AD\1134874IT.docx

regolamentazione con controllo agli atti delegati e a chiarire la delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 95

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 159 – comma 3 – punto 4 – lettera a Regolamento (CE) n. 1925/2006 Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione *definisce* eventuali condizioni che limitino o vietino l'aggiunta di una vitamina o un minerale specifico a un alimento o a una categoria di alimenti mediante atti di esecuzione. *Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo* 2.

Emendamento

2. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 13 bis, concernenti la definizione di eventuali condizioni che limitino o vietino l'aggiunta di una vitamina o un minerale specifico a un alimento o a una categoria di alimenti mediante atti di esecuzione.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 159 – comma 3 – punto 4 – lettera b Regolamento (CE) n. 1925/2006 Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'aggiunta di una vitamina o di un minerale a un alimento ha come risultato la presenza della vitamina o del minerale in questione nell'alimento almeno in quantità significativa, definita in conformità dell'allegato XIII, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo alle misure che stabiliscono le quantità minime, comprese eventuali quantità inferiori, in deroga alle quantità significative, per specifici alimenti o categorie di alimenti.";

Emendamento

6. L'aggiunta di una vitamina o di un minerale a un alimento ha come risultato la presenza della vitamina o del minerale in questione nell'alimento almeno in quantità significativa, definita in conformità dell'allegato XIII, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, *al fine di integrare il presente regolamento*, riguardo alle misure che stabiliscono le quantità minime, comprese eventuali quantità inferiori, in deroga alle quantità significative, per

AD\1134874IT.docx 67/84 PE610.774v01-00

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 97

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 159 – comma 3 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1925/2006 Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è in grado di apportare idonee quantità di sostanze nutritive. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui prevede deroghe riguardanti una specifica sostanza.";

Emendamento

1. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è in grado di apportare idonee quantità di sostanze nutritive. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, *al fine di integrare il presente regolamento*, con cui prevede deroghe riguardanti una specifica sostanza.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 98

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 159 – comma 3 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1925/2006 Articolo 13 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di

Articolo 13 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di

PE610.774v01-00 68/84 AD\1134874IT.docx

cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafi 2 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

- 3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafi 2 e 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 4, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'articolo 7, paragrafo 1, e

- cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 6, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafi 2 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafi 2 e 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 4, dell'articolo 5, paragrafo 1, *dell'articolo* 6, *paragrafo* 2, dell'articolo 6, paragrafo 6,

dell'articolo 8, paragrafi 2 e 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafi 2 e 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 164 – comma 3 – punto 5 Direttiva 2009/128/CE Articolo 20 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 7, all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

Emendamento

Il potere di adottare atti delegati di 2. cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 7, all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

PE610.774v01-00 70/84 AD\1134874IT.docx

W CITT 100 1 1 10 7 001 C

^{*} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

^{*} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere.

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Allegato I – parte XII – punto 164 – comma 3 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2009/128/CE
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) All'articolo 21, il paragrafo 2 è soppresso.

Motivazione

L'emendamento sopprime il paragrafo che si riferisce alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21 (che, per errore, non era stata soppressa nella proposta della Commissione).

Emendamento 101

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 165 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 470/2009, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento con valori di riferimento per interventi, norme per le azioni da intraprendere in caso di conferma della presenza di una sostanza proibita o non autorizzata, principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio, norme sull'applicazione di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in un prodotto alimentare specifico a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie, ovvero di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. È di particolare

Emendamento

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 470/2009, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento con valori di riferimento per interventi, valori di riferimento per interventi relativi ai residui di sostanze farmacologicamente attive che non sono oggetto di classificazione, norme per le azioni da intraprendere in caso di conferma della presenza di una sostanza proibita o non autorizzata, principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio, norme sull'applicazione di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in un prodotto alimentare specifico a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie, ovvero di un limite massimo di residui

AD\1134874IT.docx 71/84 PE610.774v01-00

importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 165 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i valori di riferimento per interventi relativi ai residui di sostanze farmacologicamente attive, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 470/2009. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – punto 165 – comma 3 – punto 1

Regolamento (CE) n. 470/2009

Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo all'adozione:

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, *al fine di integrare il presente regolamento*, riguardo all'adozione:

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 104

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 165 – comma 3 – punto 2 Regolamento (CE) n. 470/2009 Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Qualora sia ritenuto necessario per garantire il funzionamento dei controlli sugli alimenti di origine animale importati o immessi nel mercato a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, la Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, valori di riferimento per interventi relativi ai residui di sostanze farmacologicamente attive che non sono oggetto di classificazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi alla tutela della salute umana, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo

Emendamento

Qualora sia ritenuto necessario per garantire il funzionamento dei controlli sugli alimenti di origine animale importati o immessi nel mercato a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, al fine di integrare il presente regolamento, stabilendo valori di riferimento per interventi relativi ai residui di sostanze farmacologicamente attive che non sono oggetto di classificazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c).

Qualora, in caso di rischi per la salute umana, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 24 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.";

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo agli atti delegati, anche per quanto riguarda la procedura d'urgenza.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 165 – comma 3 – punto 2 Regolamento (CE) n. 470/2009 Articolo 18 – comma 3

Testo della Commissione

Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi alla tutela della salute umana, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 bis.";

Emendamento

Qualora, in caso di rischi per la salute umana, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 24 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.";

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo agli atti delegati, anche per quanto riguarda la procedura d'urgenza.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 165 – comma 3 – punto 3 Regolamento (CE) n. 470/2009 Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo ai principi metodologici e ai metodi scientifici per la definizione dei valori di riferimento per interventi.";

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, al fine di integrare il presente regolamento, riguardo ai principi metodologici e ai metodi scientifici per la definizione dei valori di riferimento per interventi.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 107

4.

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – punto 165 – comma 3 – punto 4

Regolamento (CE) n. 470/2009 Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

all'applicazione del presente articolo.";

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, al fine di integrare il presente regolamento, riguardo all'applicazione del presente articolo.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – punto 165 – comma 3 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Al titolo V, è inserito il seguente (5) articolo 24 bis:

Al titolo V, sono inseriti i seguenti (5) articoli 24 bis e 24 ter:

Motivazione

Inserimento di un riferimento all'articolo 24 ter (nuovo) i linea con gli emendamenti seguenti.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – punto 165 – comma 3 – punto 5

Regolamento (CE) n. 470/2009

Articolo 24 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24 bis

Esercizio della delega

Esercizio della delega

Articolo 24 bis

Il potere di adottare atti delegati è 1.

Il potere di adottare atti delegati è 1.

AD\1134874IT.docx 75/84 PE610.774v01-00

- conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

- 3. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno

- conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 2, *all'articolo 18*, all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, *dell'articolo 18*, dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il

sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 165 – comma 3 – punto 5 Regolamento (CE) n. 470/2009 Articolo 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24 ter

Procedura d'urgenza

- 1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
- 2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

^{*} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

^{*} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

Motivazione

L'inserimento di un nuovo articolo, l'articolo 24 ter, è stato necessario in linea con l'emendamento all'articolo 18, terzo comma di cui sopra, in cui la procedura d'urgenza per gli atti di esecuzione è allineata agli atti delegati.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – punto 167 – comma 4 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 40 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis riguardo alle condizioni:

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis, *al fine di integrare il presente regolamento*, riguardo alle condizioni:

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – punto 167 – comma 4 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per quanto concerne:

2. La Commissione adotta atti di esecuzione, *al fine di modificare il presente regolamento*, per quanto concerne:

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (modifica).

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – punto 167 – comma 4 – punto 15 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

PE610.774v01-00 78/84 AD\1134874IT.docx

Testo della Commissione

"La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni di cui alla lettera b) del primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3.";

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis, al fine di integrare il presente regolamento, stabilendo le condizioni di cui alla lettera b).

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – punto 167 – comma 4 – punto 15 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1069/2009 Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

"La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis, al fine di integrare il presente regolamento, stabilendo le prescrizioni di cui al primo comma.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – punto 167 – comma 4 – punto 16 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 42 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

- 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis, con cui stabilisce:
- 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis, *al fine di integrare il presente regolamento*, con

AD\1134874IT.docx 79/84 PE610.774v01-00

cui stabilisce:

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento).

Emendamento 116

Proposta di regolamento Allegato I – parte XII – punto 167 – comma 4 – punto 20 Regolamento (CE) n. 1069/2009 Articolo 51 bis

Testo della Commissione

Esercizio della delega

Articolo 51 bis

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 11, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 27, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 43, paragrafo 3, e all'articolo 48, paragrafo 7, primo comma, e paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

Emendamento

Articolo 51 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 11, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 27, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, all'articolo 41, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 41, paragrafo 3, terzo comma, all'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 43, paragrafo 3, e all'articolo 48, paragrafo 7, primo comma, e paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima

PE610.774v01-00 80/84 AD\1134874IT.docx

- 3. La delega di potere di cui di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 11, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 27, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 43, paragrafo 3, e all'articolo 48, paragrafo 7, primo comma, e paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'articolo 20, paragrafo 11, dell'articolo 21, paragrafo 6, dell'articolo 27, dell'articolo 31, paragrafo 2, dell'articolo 32, paragrafo 3, dell'articolo

della scadenza di ciascun periodo.

- La delega di potere di cui di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 11, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 27, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, all'articolo 41, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 41, paragrafo 3, terzo comma, all'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 43, paragrafo 3, e all'articolo 48, paragrafo 7, primo comma, e paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'articolo 20, paragrafo 11, dell'articolo 21, paragrafo 6, dell'articolo 27, dell'articolo 31, paragrafo 2, dell'articolo 32, paragrafo 3, dell'articolo

40, paragrafo 1, dell'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 43, paragrafo 3, e dell'articolo 48, paragrafo 7, primo comma, e paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

40, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 41, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 41, paragrafo 3, terzo comma, dell'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 43, paragrafo 3, e dell'articolo 48, paragrafo 7, primo comma, e paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

^{*} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

^{*} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Adattamento di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'UE
Riferimenti	COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 13.3.2017
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 13.3.2017
Relatore per parere Nomina	Adina-Ioana Vălean 31.1.2017
Approvazione	28.9.2017
Esito della votazione finale	+: 59 -: 0 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D'Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Matt Carthy, Othmar Karas, Olle Ludvigsson, Bernard Monot, Jens Nilsson, Marita Ulvskog

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

59	+
ALDE	Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds
ECR	Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska
EFDD	Eleonora Evi, Piernicola Pedicini
ENF	Mireille D'Ornano
GUE/NGL	Matt Carthy, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen
NI	Zoltán Balczó
PPE	Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Christofer Fjellner, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Othmar Karas, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean
S&D	Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marita Ulvskog, Damiano Zoffoli
VERTS/ALE	Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

0	-

2	0
ENF	Jean-François Jalkh, Bernard Monot

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli- : contrari0 : astenuti